

lascierà di abusare di questo prezioso diritto, la Camera, inviando una petizione al Ministero, non la manderà come una commendatizia officiosa che venisse da qualsiasi cittadino, ma io credo che il suo invio sarà piuttosto tenuto quale un ordine. (*Oh! oh!*)

Sì, i ministri che rispetteranno la Costituzione riterranno quali ordini i voti della nazionale rappresentanza o si dismetteranno d'ufficio; sì, perchè la Camera può dare di questi ordini senza pregiudicare in nulla alle prerogative del potere esecutivo. È vero, la Camera non può imporre al Ministero che faccia questa o quell'altra cosa, ma può attenderlo alla domanda dei fondi o di percezioni d'imposte, può negargli un voto di fiducia, ed allora qual Ministero costituzionale potrebbe rimanere su quegli stalli? Io quindi non accetto pel potere legislativo l'umile ufficio d'inviare delle carte qualsiasi al Ministero: credo anzi che il potere legislativo ha il diritto di giudicare se il potere esecutivo debba tenersi in un limite piuttosto che in un altro, come è appunto il caso attuale, in cui si tratta d'interpretare una legge fatta da noi, una legge che ammetteva qualunque Italiano delle provincie unite, che avesse fatto gli studi in qualsiasi Università, all'esercizio della sua professione presso di noi. Questa legge fu sancita da noi, questa legge deve essere rispettata finchè non sia da un altro derogata, nè il ministro, ne son certo, vorrà disconoscere il voto della Camera, ove essa francamente si manifesti nel senso da me fin qui sostenuto.

**DEMARIA, relatore.** Aggiungo pochissime parole per sostenere le conclusioni della Commissione e respingere l'ordine del giorno proposto dal deputato Michelini.

La Commissione ha proposto il rinvio al Ministero perchè ha creduto che la legge della quale appunto si è parlato, che proibiva lo studio in paese estero, era stata affievolita, era stata elisa, direi così, dalle leggi, le quali furono promulgate al tempo della fusione: ed infatti abbiamo veduto che a questa legge proibitiva non si è dato tutto il valore che ora si vorrebbe di nuovo attribuirle quando si tratta di ammettere al servizio appo di noi persone laureate nel regno Lombardo-Veneto durante la fusione. E molti nomi potrei citare di ufficiali sanitari, in quell'epoca ammessi nel nostro esercito in tal qualità, i quali tuttavia vi sono, e meritamente, sebbene non abbiano che diplomi conseguiti nel regno Lombardo-Veneto. Per conseguenza parve alla Commissione che due originarii dello Stato dovessero aver diritto a quei riguardi che si ebbero ad altri stranieri per origine.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Vi sono due conclusioni, una per l'ordine del giorno proposta dal deputato Michelini, l'altra proposta dall'Commissione per il rinvio al ministro dell'istruzione pubblica. Pongo ai voti...

**MICHELINI.** Chiedo la parola. Io ritiro il mio ordine del giorno pei motivi adottati dalla Commissione, la quale propone il rinvio al Ministero all'oggetto d'interpretare la legge e vedere se la legge di fusione abbia abrogato quelle cui accennava il signor ministro, ma non mai perchè abbia luogo una violazione di legge.

**PRESIDENTE.** Porrò dunque ai voti le conclusioni della Commissione che sono per il rinvio della petizione al ministro dell'istruzione pubblica.

(La Camera approva.)

**NOVELLI, relatore.** Petizione 1064. Allaix Gian Pietro essendo stato eletto ufficiale della guardia nazionale di Villarotto, sua patria, chiede d'essere esonerato dal servizio in qualità di milite della città di Pinerolo, ove trovasi a risiedere come maestro di scuola privata.

La Commissione, considerato che non s'appartiene alla Camera di provvedere *ex primo decreto* sovra somiglianti domande, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1150. Il notaio Antonio Mignati, già segretario del tribunale di prima cognizione di Lanusei, con una lunghissima narrativa espone essersegli fatto torto dalla Commissione incaricata della proposta agl'impieghi giuridici perchè se gli sia conferito soltanto l'impiego di segretario sostituito del tribunale di Nuoro.

La cagione della sua rimozione da quel suo primo impiego, come narra egli stesso ed apparisce d'altronde anche da copia di sentenza del magistrato d'appello di Cagliari. 13 gennaio 1848, unita alla petizione, deriva da imputategli prevaricazioni, per lui commesse nel disimpegno di quel suo ufficio, e per le quali coll'ordinanza suddetta si dichiarava non farsi luogo ad ulteriore provvedimento sulla di lui condanna nelle spese.

Egli pertanto, dopo aver passate a rassegna le molte nomine seguite nei diversi tribunali del regno, ora in favore di questo ed ora in favore di quello fra gl'impiegati, facendo anche di queste nomine amara censura, finisce per dire che nemmeno lo stipendio della sua qualità di sostituito segretario di Nuoro gli venne interamente corrisposto, a motivo di mancanza al suo ufficio, non volontaria, ma forzata per malattia.

Finisce quindi col conchiudere che dal Parlamento sia tenuto conto del suo esposto anche in ordine ai proventi arretrati del suo impiego.

A questa petizione vanno pure unite un'annotazione dell'allora vicerè di Sardegna, in data 12 settembre 1848, nella quale vien detto che in udienza del 2 stesso mese S. A. S. il principe di Carignano aveva deliberato d'incaricare la suddetta Commissione di proporre il petente ad un impiego di sua portata, con espresso diffidamento che qualora esso petente fosse ricaduto in alcuno dei mancamenti da lui commessi nell'esercizio della segreteria di Lanusei, non se gli potesse più aver riguardo: ed un'attestazione del mentovato magistrato d'appello, in data 28 febbraio 1849, per constatare che esso Mignati aveva sborsata la somma che con detta sentenza era stato dichiarato tenuto a rimborsare.

La Commissione, ritenuto che in quanto concerne alla rappresentazione in suo favore degli arretrati di suo impiego non risultando che il medesimo abbia rivolta la sua domanda al potere esecutivo per conseguire tale rappresentazione, non è caso che la Camera possa prendere sul proposito veruna deliberazione;

Che in ordine al rimanente di detta petizione spetta al potere esecutivo la ragione esclusiva di nominare agl'impieghi e promuovervi quelli che ne stima più degni e meritevoli, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Consiglio comunale di Bosco.)

**NOVELLI, relatore.** Petizione 1081. Quattro membri del Consiglio delegato di Bosco contraddicono in questa petizione ad un'altra portante il numero 985, nella quale si esponeva che fra tutti i membri del Consiglio comunale di quel paese soli quattro fossero senza lite contro la comunità, cosicchè dovesse porsi riparo a tale abuso.

I petenti attuali, all'opposto, dicono che soli due fra i detti consiglieri hanno qualche differenza col comune ed at-